Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **Roma - Lunedì, 24 dicembre 1928 - Anno VII** — **Numero 298**

AVVISO

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **3269.**

LEGGE 13 dicembre 1928, n. **2832.**

Delega al Governo del Re ad emanare norme, aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, in quanto occorra, a emanare disposizioni, aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta del Lavoro, deliberata dal Gran Consiglio Fascista il 21 aprile 1927 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 aprile 1927, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3270.**

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **2833.**

Modificazione dei Regi decreti-legge 17 settembre 1925, n. 1819, e 17 febbraio 1927, n. 262, sulla costituzione delle Commissioni per i sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 (già sostituito con l'art. 3 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262) è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il sinistro derivi da collisione o comunque sia in relazione con la manovra di una nave della marina militare, il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per la marina, provvederà, con suo decreto, a sostituire, con altri ufficiali di grado superiore, i membri, di cui ai numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 4 del presente decreto, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3271.

LEGGE 15 novembre 1928, n. 2792.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, rettificando nell'art. 20 le parole: « carica di direttore della marina mercantile » in « carica di direttore generale della marina mercantile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3272.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2793.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2324, recante proroga del termine assegnato al comune di Firenze per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3273.

LEGGE 26 novembre 1928, n. 2794.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei Corpi sanitario e veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei Corpi sanitario e veterinario militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3274.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 2796.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, è modificato come segue:

« E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni di proporre la nomina, da attuarsi per decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri, di non più di due vice-direttori generali o direttori aggiunti, i quali coadiuveranno il diretto-

re generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati al grado 4° dell'ordinamento gerarchico suddetto. Il loro stato giuridico, come quello del direttore generale, sarà regolato dal R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 ».

Art. 2.

I vice-direttori generali attualmente in carica conservano *ad personam* a tutti gli effetti il grado che avevano antecedentemente alla emanazione della presente legge e lo stato giuridico di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3275.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **2797.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi-scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, che istituisce le navi-scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3276.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **2798.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle Ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3277.

LEGGE 9 dicembre 1928, n. **2834.**

Penalità in materia di imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i redditi soggetti alle imposte dirette devono essere denunciati agli uffici competenti nei modi e nei termini fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2.

Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dell'articolo precedente, è soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed è punito inoltre con una ammenda da L. 100 a L. 2000.

Il contribuente andrà esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denunzia.

Art. 3.

Chiunque abbia denunciato un reddito inferiore di almeno un quarto a quello che risulterà dopo definito l'accertamento, è soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta per un anno, e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Non vi è luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 4.

Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta — come l'alterazione dei registri contabili, la omessa inscrizione di attività negli inventari, o la inscrizione in essi di passività inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fittizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti — è sog-

getto alla sovrimposta di cui agli articoli 2 e 3, ed è inoltre punito colla multa da L. 500 a L. 5000, salva, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una età diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da L. 20 a L. 100.

Art. 5.

Nei casi di recidiva, nei cinque anni, la multa comminata dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà, ed alle ammende che saranno applicabili in dipendenza della presente legge è sostituita la multa da L. 150 a L. 3000.

Art. 6.

Il debito per imposte dirette è considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.

Chiunque, esercitando una professione od altra attività lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente od inscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attività medesima, è sospeso dall'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.

Chiunque, all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette è punito colla multa da L. 200 a L. 2000.

Il contribuente che si trovi in alcuno dei casi indicati dai precedenti commi 2 e 3, è ammesso a dimostrare con domanda diretta al pretore che la morosità è dovuta esclusivamente ad assoluta impossibilità economica. Il pretore, sentito l'interessato, l'esattore e il rappresentante dell'ufficio delle imposte competente, decide se la sospensione o la multa debbano o non essere mantenute.

La decisione è emanata entro un mese con semplice ordinanza non soggetta ad alcun gravame, nè ordinario nè straordinario.

In ogni caso, quando la morosità risulti fraudolenta, è aggiunta la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

Art. 7.

Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto.

Art. 8.

I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle imposte territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'art. 10, in esenzione da qualsiasi penalità.

Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sarà assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

Art. 9.

Le penalità stabilite in dipendenza della presente legge sostituiscono tutte quelle attualmente vigenti in materia di imposte dirette ordinarie.

Art. 10.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, saranno stabiliti i termini per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette e saranno emanate le altre norme necessarie per la integrazione ed attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3278.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2799.

Temporanea sospensione dell'inscrizione della Regia nave « Sturla » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 6 settembre 1928, n. 2084, che inscriveva nel quadro del Regio naviglio la nave « Sturla »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Sturla » a datare dal 7 settembre 1928, perchè data in fitto alla Cooperativa « Garibaldi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 126. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1928.
Autorizzazione alla Banca San Paolo, in Brescia, ad istituire una filiale in Toscolano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca San Paolo » con sede a Brescia, è autorizzata ad istituire una filiale in Toscolano (provincia di Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(810)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1928.
Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, in Sassari, ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;
Veduto l'art. 42, lettera *d*) del regolamento per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede centrale a Sassari, è autorizzato ad aprire una propria filiale nei comuni di Monserrato e di Pozzomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: IOSA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(811)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1928.
Varianti alla nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La voce della nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato:

« semi oleosi: *a*) di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di sesamo » viene modificata nel modo seguente, ferma restando l'attuale classificazione:

« semi oleosi: *a*) di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di sesamo, di soja ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(821)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1928.
Effettuazione del controllo preventivo sulla esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero e il regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 1272;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante modificazioni all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;
Visti i decreti Ministeriali del 1°, del 5 e del 10 dicembre 1928 con cui si modificano le vigenti norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari, si ammettono delle tolleranze alle norme speciali tecniche e si estendono a tutti gli esportatori di agrumi alcune delle suddette norme speciali tecniche;

Ritenuta la necessità di emanare norme aggiuntive per l'effettuazione del controllo su tale esportazione;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esportatori soggetti all'osservanza delle norme speciali tecniche per le esportazioni degli agrumi di cui al decreto Ministeriale del 1° dicembre 1928 di far pervenire ai centri di controllo di esportazione agrumaria, specificati nell'annessa tabella, la richiesta di controllo delle partite destinate alla spedizione all'estero.

Tale richiesta dovrà pervenire:

a) per le spedizioni via terra, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce allo scalo ferroviario per il carico su vagoni;

b) per le spedizioni via mare, non meno di 48 ore prima della presentazione della merce ai porti d'imbarco, dichiarati centri di controllo, nei luoghi in cui le operazioni di controllo si svolgono.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

Art. 2.

La richiesta di controllo deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome e il cognome o ditta, oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedenti;

b) il numero dei colli;

c) la destinazione;

d) il nome e il cognome del mittente, quando non sia lo stesso richiedente;

e) la persona incaricata, per conto del richiedente, di assistere al controllo;

f) il luogo e il giorno della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Art. 3.

Per le spedizioni via terra il centro di controllo notificherà al richiedente l'ora in cui la partita deve essere a disposizione per il controllo.

Art. 4.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un *certificato d'ispezione* che dovrà allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali.

Le autorità ferroviarie sono tenute a rifiutare la spedizione all'estero e le autorità doganali a vietare l'uscita dal Regno di qualunque partita ai cui documenti di spedizione non sia allegato il certificato d'ispezione.

Art. 5.

E' vietata l'esportazione per le Americhe di partite di agrumi non coperte dal marchio nazionale.

Il marchio nazionale sarà apposto anche alle partite di agrumi presentate alla spedizione per le Americhe da ditte non autorizzate all'uso del marchio stesso quando tali partite rispondano in tutto ai requisiti stabiliti dal decreto Ministeriale 1° dicembre 1928.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1929 - Anno VII, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.

REGIONI	Centri di controllo	Provincie comprese in ciascun centro
1. Sicilia	1. Palermo	1. Palermo, 2. Trapani, 3. Agrigento
	2. Messina	1. Messina
	3. Catania	1. Catania (1), 2. Enna
	4. Siracusa	1. Siracusa (2), 2. Ragusa, 3. Caltanissetta
2. Calabria	1. Reggio	1. Reggio, 2. Catanzaro, 3. Cosenza
3. Campania	1. Castellamm. di Stabia	1. Salerno, 2. Napoli
4. Puglie	1. Barletta	1. Foggia
5. Lombardia	1. Milano	1. Milano
6. Venezia Giulia	1. Trieste	1. Trieste, 2. Udine, 3. Fiume

(1) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini sita in provincia di Siracusa.

(2) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini assegnata al centro di controllo di Catania.

AVVERTENZA.

Per le spedizioni dirette all'estero che avvengono da provincie non contemplate dalla presente tabella, la richiesta di controllo dovrà essere fatta pervenire all'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) in Roma, via Torino n. 107.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(827)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Utica (New York).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Utica alla dipendenza del Regio consolato generale in New York, è soppressa.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(828)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Marcovich fu Carlo, nata a Trieste il 19 ottobre 1903 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Marco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Marcovich è ridotto in « De Marco ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(631)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Markovich fu Vincenzo, nato a Riyevor (Ragusa) il 20 luglio 1889 e residente a Trieste, Androna Gusion, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Markovich è ridotto in « Marchetti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Antonia Markovich nata Siljch di Antonio, nata il 14 maggio 1895, moglie.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(632)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Martincich di Antonio, nato a Trieste il 25 giugno 1897 e residente a Trieste, via Rigutti, 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Martincich è ridotto in « Martini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Martincich nata Portner di Antonio, nata il 4 dicembre 1898, moglie;
2. Ralda di Giovanni, nata il 28 febbraio 1921, figlia;
3. Arnaldo di Giovanni, nato il 18 novembre 1925, figlio;
4. Sognata di Giovanni, nata il 4 dicembre 1927, figlia.
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(633)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elia Maslovar fu Nicolò, nato a Bogdanich (Cattaro) il 17 luglio 1889 e resi-

dente a Trieste, Scala al Monticello, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Masso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elia Maslovar è ridotto in « Masso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bruna Maslovar nata Tomè fu Pietro, nata il 29 gennaio 1895, moglie;
2. Rinaldo di Elia, nato il 27 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(634)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimino Maurigh fu Antonio, nato a Cividale il 23 marzo 1886 e residente a Trieste, via S. Vito, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimino Maurigh è ridotto in « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(635)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Michelich di Carlo, nato a Trieste il 10 luglio 1897 e residente a Trieste, Scala Belvedere, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Michelich è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Michelich nata Ferluga di Giuseppe, nata il 25 novembre 1896, moglie;
2. Livia di Francesco, nata il 22 gennaio 1923, figlia;
3. Silvana di Francesco, nata il 6 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(636)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Miclaucich fu Giovanni, nato a Muggia il 15 giugno 1876 e residente a Trieste, via D. Bramante, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miclaucich è ridotto in « Michelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Edvige Miclaucich nata Valentin fu Giovanni, nata il 17 ottobre 1882, moglie;
2. Clelia di Giovanni, nata il 20 maggio 1908, figlia;
3. Flaminio di Giovanni, nato il 30 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(637)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Miclavitz fu Giuseppe, nato a Santa Croce di Trieste il 14 novembre 1891 e residente a Trieste, via del Veltro, n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Nicola »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Miclavitz è ridotto in « Di Nicola ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(638)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Milloch fu Antonio, nato a Trieste il 6 novembre 1895 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Millo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Milloch è ridotto in « Millo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Milloch nata Ciona fu Nicola, nata il 27 febbraio 1901, moglie;
2. Edvino di Carlo, nato il 6 luglio 1921, figlio;
3. Giorgio di Carlo, nato il 2 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(639)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Milotic fu Felice, nato a Gimino il 22 maggio 1891 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Milotic è ridotto in « Milotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Milotic nata Gressani di Pietro, nata il 16 marzo 1887, moglie;
2. Pierina di Romano, nata il 13 ottobre 1924, figlia;
3. Enrichetta di Romano, nata il 13 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(640)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Misetic fu Giorgio, nato a Trieste il 1° marzo 1885 e residente a Trieste, via Cereria, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Misetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Misetic è ridotto in « Misetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(641)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Misgur fu Giovanni, nato a Torrenova di Bisterza il 10 aprile 1875 e residente a Trieste, via della Tosa, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Missuri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Misgur è ridotto in « Missuri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(642)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Mlakar fu Michele, nato a Tolmino il 7 luglio 1869 e residente a Trieste, via Coroneo, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Mlakar è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Mlakar nata Rossi fu Eugenio, nata il 19 novembre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(643)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albano Moschitz fu Lodovico, nato a Monfalcone il 31 ottobre 1885 e residente a Trieste, via A. Canova, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moschini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albano Moschitz è ridotto in « Moschini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Moschitz nata Picciola di Guido, nata il 5 febbraio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(644)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Mosetig fu Eugenio, nata a Trieste il 27 luglio 1903 e residente a Trieste, via Molin a Vento, n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Mosetig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(645)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mosettig fu Giovanni Carlo, nato a Lucinico (Gorizia) il 24 settembre 1898 e residente a Trieste, via Torrebianca, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(646)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Nicolich di Gualberto, nato a Trieste il 31 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Niccolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Nicolich è ridotto in « Niccolini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(647)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualberto Nicolich fu Giovanni, nato a Costantinopoli il 12 luglio 1870, e residente a Trieste, via Settefontane, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Niccolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualberto Nicolich è ridotto in « Niccolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Nicolich nata Maurich fu Biagio, nata il 14 gennaio 1878, moglie;
2. Mario di Gualberto, nato il 22 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale sanitario di Milano.

Si comunica che con R. decreto 18 novembre 1928-VII (registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1928, reg. n. 2 Interno, foglio n. 66) il sig. grand'uff. dott. Ambrogio Binda, è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Milano pel triennio 1927-29 in sostituzione del defunto senatore prof. Luigi Mangiagalli.

(829)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 dicembre 1928 – Anno VII

Francia	74.73	Belgrado	33.65
Svizzera	368.21	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.657	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	311.18	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.105
Praga	56.65		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.725
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.09	Consolidato 5 %	83.60
Dollaro Canadese	19.02	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.60
Oro	368.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.